

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

La sottoscritta Dott.ssa Clara Leonardi, Direttore della Direzione Ragioneria Generale-Programmazione Bilancio-Provveditorato Economato sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'art. 1, commi dal 738 al 783 della legge n. 160 del 2019 disciplina l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorre dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 151 D.Lgs 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il termine stabilito dalla vigente normativa, in deroga all'art. 1 comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lettera c) D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, che con il D.L. n. 34 del 19/5/2020 (c.d. Decreto Rilancio Italia) sono stati uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di Regolamenti ed approvazione tariffe portandoli al 31 luglio 2020, che è il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020. In sede di conversione in legge del Decreto il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 è stato ulteriormente prorogato al 30.09.2020;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15/01/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota ordinaria per tutti gli immobili 10,6 per mille;
- 3) detrazione per abitazione principale, solo A/1, A/8 e A/9, € 200,00;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

TENUTO CONTO che l'Ente con deliberazione del C.C. n.37 del 12/12/2018, adottata ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs.267/2000, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 251 comma 3: " *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.* " Pertanto l'Ente è tenuto ad adottare le seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6% (6 per mille);
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1% (1 per mille);
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25% (2,5 per mille);
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);

prevedendo una detrazione per abitazione principale, solo categorie A/1, A/8 e A/9, nella misura di € 200,00.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data .././2020 dalla Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Gaetano Oliva;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118
- il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;
- la legge 160/2019

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale delle Entrate;

PROPONE DI BELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6% (6 per mille);
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1% (1 per mille);
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25% (2,5 per mille);
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
 - 6) terreni agricoli: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
 - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille).
- B)** Stabilire una detrazione per abitazione principale, solo categorie A/1, A/8 e A/9, nella misura di € 200,00.
- C)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- D)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine previsto dalla normativa vigente, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Il Direttore
f.to Dott.ssa Clara Leonardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 263152 del 04/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa.
2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della Legge Regionale n. 44/91.

COMUNE DI CATANIA

**DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO
GARE E CONTRATTI**

Esaminata e posta in votazione, dal Presidente Giuseppe Castiglione, la superiore proposta di deliberazione, sulla quale sono stati resi favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, con la seguente votazione espressa in forma palese, mediante impianto elettronico: Consiglieri presenti 18, votanti 14, voti favorevoli 14, voti contrari 0, astenuti 4 (Adorno, Bonaccorsi, Diana, Gelsomino).

IL CONSIGLIO APPROVA

OGGETTO: Approvazione Aliquota IMU anno 2020

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica .</p> <p>Catania li 04/09/2020</p> <p>IL DIRETTORE f.to Dott.ssa Clara Leonardi</p>	<p>Si dà atto che la presente proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Catania li</p> <p>IL DIRETTORE</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. L'importo della spesa è di € _____</p> <p>Va imputata al cap. _____ Visto del bilancio 20.....</p> <p>Catania li 04/09/2020</p> <p>IL REGIONIERE GENERALE f.to Dott.ssa Clara Laonardi</p>	
<p>Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991</p>	
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario</p>	